

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- che, in data 07.05.2024 (rectius, 08.05.2024), ha sottoscritto il contratto n. *****42 con l'intermediario resistente per l'acquisto di un'autovettura;
- che, in data 07.07.2025, ha estinto anticipatamente il prestito sulla base del conteggio estintivo ricevuto il 26.06.2025;

- che, in data 09.07.2025, ha ricevuto un secondo conteggio estintivo differente dal primo;
 - di aver chiesto spiegazioni all'intermediario telefonicamente, tramite email e via pec;
 - di aver ricevuto risposta in data 06.08.2025 assieme ad un rimborso di € 0,54;
 - che tra i due conteggi si evince una differenza in proprio favore, superiore a € 0,54, che non le è stata corrisposta;
 - che i conteggi estintivi riportano, al punto 4 (quota servizi), un addebito relativo alla polizza CPI già interamente finanziata in fase di sottoscrizione del contratto e, quindi, saldata con l'estinzione dello stesso;
 - che, di conseguenza, tale costo non è dovuto;
 - di aver diritto al rimborso della polizza CPI per il periodo assicurativo non fruito.
- L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rilevato quanto segue:
in fatto
- in data 08.05.2024 la parte ricorrente stipulava il finanziamento n. *****442, finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
 - in sede di sottoscrizione veniva pattuito un piano di rateazione della somma finanziata, pari a € 33.883,27 (oltre interessi), da rimborsare in 96 rate di importo così strutturato:
 - le prime 48 rate dell'importo di € 389,65, oltre € 3,50 per spese di incasso;
 - le successive 47 rate dell'importo di € 723,31, oltre € 3,50 per spese di incasso;
 - l'ultima rata di € 723,14, oltre € 3,50 per spese di incasso;
 - la somma finanziata comprendeva altresì i premi per le seguenti coperture, servizi e garanzie:
 - € 33,14 per la polizza collettiva N n. *****998, della durata di 48 mesi;
 - € 3.500,13 per la polizza facoltativa CPI offerta da C L;
 - in data, 26.06.2025, a seguito della richiesta del cliente, gli veniva inviato il conteggio di estinzione anticipata;
 - in data 07.07.2025 il ricorrente provvedeva ad effettuare il bonifico di € 30.218,42;
 - a seguito della ricezione di tale pagamento inviava un nuovo conteggio estintivo ("cd Lettera di attivazione") aggiornando l'importo dovuto alla data di valuta del bonifico;
 - in data 23.07.2025 il ricorrente inviava una richiesta di chiarimenti circa gli importi addebitati in conteggio estintivo e domandava il rimborso della differenza tra i due conteggi estintivi;
 - nel fornire riscontro, domandava le coordinate bancarie per il rimborso del maggior importo versato in sede di estinzione del prestito; la richiesta veniva reiterata il 06.10.2025;
 - in data 10.10.2025 provvedeva a rimborsare l'importo di € 350,86, pari alla differenza tra conteggio estintivo e lettera di attivazione;
- in via preliminare
- il ricorso è inammissibile in quanto non è stato preceduto dalla presentazione di formale reclamo;
 - infatti, la comunicazione inviata dal cliente in data 26.07.2025 si configura come una mera richiesta e risulta del tutto priva dei contenuti minimi essenziali di un atto di reclamo, ovvero della chiara esposizione di una doglianza relativa a un comportamento o un'omissione dell'intermediario;
- nel merito

- il conteggio di estinzione anticipata è stato elaborato in ossequio alla disciplina di riferimento in materia, nonché dei criteri indicati nell'art. 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento e all'interno del box dedicato al punto 4 del SECCI e delle condizioni di polizza;
- il calcolo di estinzione anticipata prevede:
- un capitale residuo relativo al veicolo pari a € 29.094,36 (somma già decurtata degli interessi dovuti per la vita residua del contratto e delle spese di incasso delle rate future);
- interessi di € 168,91 (interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino alla data di validità del conteggio estintivo, calcolati come interessi giornalieri moltiplicati per la differenza in giorni tra la data di validità del conteggio e l'ultima rata pagata);
- commissione amministrativa servizi di € 25,00;
- servizi pari a € 503,75;
- spese invio estratto conto di fine contratto pari a € 2,00;
- indennizzo per estinzione anticipata di € 290,83;
- la detrazione delle "spese non ricorrenti" (come le spese di istruttoria), per l'importo di € 257,58;
per un totale di € 29.825,27;
- per quanto attiene la voce relativa ai servizi assicurativi CPI, le quote di premio non goduto risultano correttamente detratte dall'ammontare dovuto a titolo di estinzione;
- infatti, la base di calcolo del capitale residuo fa riferimento al solo capitale ancora dovuto per il bene finanziato ed esclude, di conseguenza, quello ancora dovuto per il servizio assicurativo finanziato;
- il criterio di calcolo enunciato nelle Condizioni Generali di finanziamento deve essere coordinato con la tipologia di piano di ammortamento, che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, strutturata in modo tale che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella degli interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) decresca proporzionalmente;
- in applicazione di questa tipologia di piano di ammortamento (cd "alla francese") le prime rate del piano finanziario prevedevano il pagamento di una quota a titolo di interessi, percentualmente maggiore rispetto alla quota capitale;
- l'importo dei servizi, richiesto nel conteggio estintivo, è altresì dovuto al fatto che il contratto di finanziamento ha una durata di 96 mesi mentre i contratti assicurativi hanno una durata differente ed inferiore;
- i premi delle polizze sono stati quindi distribuiti sulle 96 rate e, per questo motivo, avendo la parte ricorrente chiesto un conteggio estintivo antecedente al termine naturale di scadenza delle polizze, la voce "Servizi" del conteggio estintivo in questione è destinata ad includere i premi per le coperture godute ma non ancora corrisposte integralmente;
- nel caso di specie, la quota capitale relativa ai servizi finanziati corrisposta dal cliente sulle singole rate dall'attivazione del contratto all'estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi;

- per tale ragione, nonostante abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 15 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell'estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte;
sulla richiesta di restituzione del maggior importo versato per l'estinzione del contratto
- con riferimento alla richiesta di rimborso della differenza tra i due conteggi estintivi è intervenuta la cessazione della materia del contendere in quanto, come già anticipato, è già stato effettuato il rimborso;
- ad ogni buon conto, la cd. "lettera di attivazione" costituisce il documento di ricalcolo e liquidazione definitiva, emesso successivamente all'avvenuto pagamento del saldo indicato nel conteggio estintivo, la cui funzione è quella di rideterminare l'importo esatto per la chiusura del rapporto, tenendo conto della data valuta effettiva del pagamento;
- tali importi, avendo una diretta correlazione con la data valuta del bonifico, non possono per definizione essere predeterminati nel primo conteggio estintivo inviato, il quale ha per sua natura una validità temporale predefinita.
Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF:
- il rimborso della quota servizi relativi alla polizza CPI, *"facendo fede a quello corretto tra il 1° "Conteggio di Estinzione Anticipata" del 26/6/2025 per €. 503,75 oppure il 2° conteggio "Attivazione Estinzione Anticipata" del 9/7/2025 per €. 478,20 quota già finanziata"*;
- il rimborso della differenza di importo tra i due conteggi estintivi, e in particolare della differenza di € 350,86 a proprio favore tra il primo conteggio del 26.06.2025 e il secondo conteggio del 09.07.2025;
- il rimborso della polizza CPI per il periodo assicurativo non fruito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:
- in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile;
- nel merito, di rigettare l'avversa domanda, perché infondata e anche documentalmente non provata, confermando la piena legittimità del conteggio di estinzione anticipata.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura stipulato in data 08.05.2024 e verte sull'asserita inesattezza dei relativi conteggi di estinzione anticipata, con particolare riferimento alla voce "Servizi" e all'importo totale dovuto.

In via preliminare, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità dell'intero ricorso in quanto, a suo parere, la comunicazione inviata dalla ricorrente in data 23.07.2025 non sarebbe qualificabile come reclamo, in quanto risulterebbe priva "della chiara esposizione di una doglianza relativa a un comportamento o un'omissione dell'intermediario".

L'eccezione è però infondata, in quanto tale comunicazione contiene le richieste della parte ricorrente, corrispondenti a quelle formulate nel ricorso, ossia:

- la richiesta di rimborso della quota servizi relativi alla polizza CPI;
- la richiesta di rimborso della differenza tra i due conteggi estintivi emessi;

- la richiesta di rimborso della polizza CPI per la parte non maturata.

Venendo al merito, è stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 08.05.2024 dalla parte ricorrente.

Dal contratto risulta che la somma messa a disposizione della cliente include l'importo della vettura e tutti i costi del finanziamento.

In particolare, la somma finanziata comprende, oltre a € 325,00 di spese di istruttoria ed € 16,00 per imposta di bollo, i costi per le seguenti coperture, servizi e garanzie:

- € 3.500,13 per polizza CPI;
- € 33,14 per "R**** T**** L****";

Il TAN è pari al 10,45%, il TAEG è indicato in misura dell'11,46%.

Il contratto prevede un piano di rateazione dell'importo totale dovuto, pari a € 53.773,91, in 96 rate (maggiorate per spese di incasso pari a € 3,50 per ciascuna mensilità), con scadenza della prima rata a 30 giorni dall'erogazione del finanziamento, così strutturate:

- le prime 48 rate dell'importo di € 389,65 (c.d. minirata);
- le successive 47 rate dell'importo di € 723,31;
- l'ultima rata di € 723,14.

Non è stato versato in atti il piano di ammortamento del prestito, né è noto se la parte ricorrente ne abbia chiesto il rilascio.

L'intermediario ha allegato i moduli di adesione ai servizi accessori; detti documenti recano la data del 8.05.2024 (stesso giorno di stipula del finanziamento) e risultano sottoscritti dalla parte ricorrente.

I servizi accessori al finanziamento sono così individuabili:

- Polizza N n. *****98, con costo del premio pari a € 33,14 e durata di 48 mesi (servizio pneumatici);
- Polizza CPI, con costo di € 3.500,13, di cui € 67,43 per imposte e € 1.785,00 per commissioni percepite dall'intermediario, della durata di 96 mesi.

L'intermediario ha depositato altresì l'allegato 1 al SECCI, nel quale la polizza CPI è indicata come facoltativa.

Non è stato versato in atti il modulo di adesione della Polizza N n.*****98 – Servizio pneumatici.

Dalle evidenze in atti e dalle dichiarazioni concordi delle parti risulta che la ricorrente ha estinto il finanziamento il 07.07.2025, sulla base del conteggio estintivo emesso dalla banca in data 26.06.2025: il ricorrente ha versato a tale fine la somma di € 30.218,42, come da indicazioni riportate in conteggio estintivo laddove il pagamento fosse stato effettuato "con data valuta beneficiario a partire da data odierna fino a 20/07/2025".

A seguito del pagamento, l'intermediario, in data 09.07.2025, ha inviato un nuovo conteggio estintivo, cd "lettera di attivazione", al fine di aggiornare l'importo dovuto per l'estinzione alla data di valuta del bonifico.

Dal conteggio estintivo definitivo emesso dalla banca emerge una differenza di importo, rispetto a quanto pagato dal ricorrente, di € 350,86, di cui lo stesso ha chiesto il rimborso in questa sede.

L'intermediario ha riferito di aver provveduto a tale rimborso in data 10.10.2025, ossia successivamente alla presentazione del ricorso, allegando in atti un'evidenza a

comprova. Sul punto il Collegio non può dunque che accertare una cessazione della materia del contendere.

Venendo alle richieste avanzate da parte ricorrente circa il premio della polizza CPI, l'intermediario ha riferito che:

- il finanziamento sarebbe stato estinto dopo aver usufruito soltanto per 15 mesi dei vari servizi accessori, i cui costi sono stati distribuiti su tutta la durata del piano di rimborso del prestito (96 rate) anche se i servizi in questione avevano durata inferiore;
- la quota capitale relativa ai servizi finanziati, corrisposta dal cliente sulle singole rate dall'attivazione del contratto all'estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi;
- per tale ragione, nonostante la parte ricorrente abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 15 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell'estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte.

La presenza di una quota ancora da saldare con riferimento ai "Servizi", maturati ma non pagati, assorbirebbe anche la questione relativa al mancato rimborso del premio non fruito (in quanto il presupposto di tale rimborso consiste nell'aver pagato anticipatamente oneri di cui poi non si è usufruito).

Il Collegio rileva però che il contratto non contiene una distinzione dell'importo della rata da imputare ai costi finanziati unitamente al veicolo, che hanno portato all'importo totale del credito di € 33.883,27.

Il contratto riporta infatti il prospetto delle rate del finanziamento, indicando che le stesse "sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese e cioè con rate costanti (ad eccezione dell'ultima rata sulla quale verranno applicati gli arrotondamenti previsti), che prevedono una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente" (senza ulteriori indicazioni, neanche sull'imputazione dei pagamenti).

La rappresentazione nel conteggio estintivo del solo capitale residuo relativo al veicolo non consente al cliente - che dispone del solo contratto in cui è indicato come importo totale del credito € 33.883,27 (comprensivo dei costi del finanziamento e dei servizi accessori) - di prendere contezza della minima erosione del capitale per effetto dell'ammortamento di tipo step-up, e non alla francese come convenuto, nel periodo della mini-rata.

La circostanza non è di poco conto.

Il piano di ammortamento di tipo step-up, infatti, è strutturato con una mini-rata iniziale calcolata secondo logiche meramente commerciali, che non obbedisce ad alcuna metodologia finanziaria e una successiva rata di importo maggiorato, determinata con metodologia alla francese sulla base del capitale residuo quale risultante all'esito della fase delle mini-rate, rimasto sostanzialmente inalterato rispetto a quello iniziale.

La mini-rata (unitamente alle regole di imputazione adottate dall'intermediario, e non esplicitate in contratto) altera l'equilibrio quota capitale/quota interessi che, nel piano di ammortamento alla francese, è funzione esclusivamente del tasso di interesse e della durata del finanziamento.

Ciò va a tutto svantaggio del cliente che, se non adeguatamente informato in contratto, come nel caso di specie, ne acquisisce consapevolezza solo in sede di estinzione

anticipata, quando nel conteggio di chiusura l'importo richiesto per il saldo è prossimo al capitale originariamente finanziato, nonostante i pagamenti *medio tempore* effettuati.

È dunque ragionevole ritenere che, anche laddove il cliente abbia percezione dell'ingente debito residuo ancora sussistente, ciò venga ricollegato al mancato ristoro del premio assicurativo piuttosto che alle modalità di ammortamento del prestito, che non conosce né ha modo di conoscere.

Come questo Collegio ha più volte affermato (Collegio di Torino, decisioni n. 7354/2025 e n. 10750/2024), nel caso di specie è necessario che siano riviste le regole di imputazione dei pagamenti quali unilateralmente fissati dall'intermediario: in particolare, la mini-rata va imputata prioritariamente a capitale nella stessa quota che avrebbe previsto un piano di ammortamento alla francese calcolato a regola d'arte; gli interessi eccedenti non assorbiti dalla rata devono essere accantonati e portati all'incasso in seguito, senza capitalizzazione, quando la rata diviene capiente, ovvero in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Considerata dunque la previsione contrattuale di rimborso del prestito secondo il piano di ammortamento alla francese, e sulla scorta delle decisioni sopra richiamate, in sede istruttoria è stato sviluppato un piano basato su 96 rate con TAN del 10,45% e importo finanziato pari a € 33.883,27; alla rata più bassa, pari ad € 389,65, deve imputarsi la quota capitale che avrebbe pagato il cliente con un piano di ammortamento alla francese sviluppato a regola d'arte (che avrebbe avuto una rata costante di € 522,25 per tutte le 96 mensilità), evidenziandosi un'eccedenza di interessi non pagata nelle prime 15 mensilità, data dalla differenza tra l'importo della rata che avrebbe dovuto versare (€ 522,25) e quella che ha effettivamente pagato (€ 389,65).

Tenuto conto che, sulla base di già osservato, il finanziamento è stato rimborsato anticipatamente a luglio 2025, al capitale residuo che sarebbe risultato alla rata n. 15 devono essere aggiunti gli interessi non pagati con le prime 15 rate (come sopra calcolati). Ne risulta un importo di € 32.248,74, a cui deve essere sottratto il premio assicurativo non fruito, nella misura calcolata dall'intermediario e pari a € 2.858,41, nonché devono essere aggiunte/detratte le ulteriori somme presenti in conteggio estintivo e non contestate dalla parte ricorrente, ossia: i) l'addebito di € 144,04 a titolo interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino all'emissione del conteggio estintivo; ii) l'abbuono di € 262,30 a titolo di spese non ricorrenti; iii) l'addebito di € 2,00 di spese invio estratto conto; iv) l'addebito € 291,43 a titolo di indennizzo per estinzione anticipata.

Ne deriva che, in corrispondenza della rata n. 15, il cliente avrebbe dovuto rimborsare l'importo di € 29.565,50, inferiore rispetto a quello indicato nel conteggio estintivo (€ 29.867,56), con conseguente differenza a favore della parte ricorrente pari a € 302,06, somma inferiore a quanto richiesto dalla stessa nel ricorso (l'importo della quota "Servizi" addebitata in conteggio estintivo).

Ciò posto, il Collegio ritiene che l'intermediario debba restituire a parte ricorrente la somma di euro € 302,00, in quanto indebitamente percepita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 302,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, avendo già corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE